



COMUNE DI PIANEZZE

PROVINCIA DI VICENZA

**Regolamento per la disciplina
dell'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e
sui Servizi
(TARES)**

(Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 3 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 4 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 5 Soggetti passivi
- Articolo 6 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 7 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Articolo 8 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 9 Istituzioni scolastiche statali
- Articolo 10 Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Articolo 11 Costo di gestione
- Articolo 12 Determinazione della tariffa
- Articolo 13 Articolazione della tariffa
- Articolo 14 Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 15 Occupanti le utenze domestiche
- Articolo 16 Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 17 Tributo giornaliero
- Articolo 18 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI

- Articolo 19 Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Articolo 21 Riduzioni per il recupero
- Articolo 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Articolo 23 Cumulo di riduzioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Articolo 24 Presupposto della maggiorazione
- Articolo 25 Aliquote

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Articolo 26 Obbligo di dichiarazione
- Articolo 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Articolo 28 Poteri del Comune
- Articolo 29 Accertamento
- Articolo 30 Sanzioni
- Articolo 31 Riscossione
- Articolo 32 Interessi
- Articolo 33 Rimborsi
- Articolo 34 Somme di modesto ammontare

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 35 Entrata in vigore e abrogazioni
- Articolo 36 Clausola di adeguamento
- Articolo 37 Disposizioni transitorie
- Articolo 38 Disposizioni per l'anno 2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha **natura tributaria**, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per quanto riguarda le aree scoperte, saranno oggetto di imposizione, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La **presenza di arredo** oppure l'attivazione anche di **uno solo dei pubblici servizi** di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece

tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento (acquisizione residenza anagrafica);

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Articolo 8 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, tornitori, officine meccaniche, distributori di carburanti, gommisti, carrozzerie	30%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 9 Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta

disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 10 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 11 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti.

3. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 12 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

5. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + Ck_n$$

ΣT = totale delle entrate tariffarie di riferimento

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-1 = anno precedente

IP = inflazione programmata

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

Articolo 13 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta:

-da una **quota (parte fissa)** determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda collettiva": spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi, altri costi, costi d'uso del capitale (investimenti per opere, ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta e trattamento del rifiuto differenziato).

-da una **quota (parte variabile)** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda individuale": costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati, costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, costi di raccolta differenziata per materiale, costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.

3. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica richiamate dall'apposito articolo 7 DPR 158/99.

4. **Il Comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:**

a) la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;

b) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al DPR 158/99.

Articolo 14 Tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della **quota fissa** da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento **Ka** relativo al **numero dei componenti della famiglia anagrafica** medesima e alla **superficie dell'immobile occupato o condotto**, in modo da privilegiare quelle più numerose secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 **tabella 1b** (nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Pianezze si fa riferimento ai seguenti coefficienti di:

Numero componenti Nucleo Familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

2. La **parte variabile** della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti **kb** previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 **tabella 2**.

1. **Il coefficiente Kb proporzionale di produttività dei rifiuti, è determinato annualmente dal Comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio.** Nella realtà del Comune di Pianezze si fa riferimento ai seguenti coefficienti di:

Numero componenti Nucleo Familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Articolo 15 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di **una unità ogni 50 mq** di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (uno) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; se condotte da utenti diversi da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Il **numero dei componenti il nucleo familiare** è quello risultante alla data del **1 gennaio** dell'anno di riferimento, **con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente**. Nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

A tal fine si chiarisce che per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

Articolo 16 Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la **parte fissa della tariffa** è attribuita sulla base del coefficiente **Kc** relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158, tabella **3 b**.

2. **Il coefficiente Kc di potenziale produzione dei rifiuti, è determinato annualmente dal Comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio.** Il Comune opererà la scelta del Coefficiente potenziale di produzione **Kc** tra il minimo ed il massimo della tabella specificata poc'anzi e qui sotto riportata:

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		Kc Minimo	Kc Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.	6,06	10,44
21	Discoteche, night club	1,04	1,64

3. Per l'attribuzione della **parte variabile della tariffa**, fino all'adozione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato - coefficiente **Kd** - nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999 n. 158, tabella **4 b**. **Il coefficiente Kd proporzionale di produttività dei rifiuti è determinato annualmente dal Comune, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di**

predisposizione del bilancio. Nella realtà del Comune di Pianezze si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m anno Nord	
		minimo	massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	8,56	13,45

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

5. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del D.P.R. 158/1999 e riprese nelle due tabelle precedenti.

6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal suddetto allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale; nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.

7. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegato al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili.

8. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

9. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, per la categoria d'uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Si stabilisce comunque che il **pagamento non può essere inferiore ad euro 5,00** .

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla tariffa sui rifiuti del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'articolo 24 del presente regolamento. Quest'ultima è dovuta quando raggiunge l'importo minimo di € 5,00 (cinque).

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 18 Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all' articolo 24.

2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del Tributo provinciale di cui all'art 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso con la periodicità stabilita dal presente regolamento per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nei tempi e modi che si riterranno più consoni anche in accordo con l'ente stesso.

TITOLO IV – RIDUZIONI

Articolo 19 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: (massimo 30% in totale)
 - a) abitazione con **unico occupante**, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: **riduzione del 15%**;
 - b) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 20%**;
 - c) **abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora**, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 20%**;
2. Alle **utenze domestiche** che abbiano avviato il **compostaggio dei propri scarti organici** ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, secondo le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una **riduzione del 30%** della quota variabile.
3. Le **riduzioni** di cui ai commi precedenti si applicano **dalla data di effettiva sussistenza** delle condizioni di fruizione, debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. In sede di prima applicazione saranno considerate valide le dichiarazioni presentate ai fini TARSU.
4. Le **riduzioni** di cui al presente articolo **cessano** di operare dalla **data effettiva in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione**, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **20%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 21 Riduzioni per il recupero da parte utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver **avviato al recupero** nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata **non può essere, comunque superiore al 30% della tariffa fissa e variabile dovuta dall'utenza**. Ai fini del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La suddetta agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella **parte fissa quanto nella parte variabile**, al **40% per le utenze domestiche poste a una distanza superiore a 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento**, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del **20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio** di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 23 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 24 Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 9.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 25 Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI –DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 26 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio tributi, deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento che dà origine alla variazione degli elementi quantitativi del tributo.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione (indirizzo con numero civico e n. dell'interno ove esistente) ed i dati catastali dell'immobile e relative pertinenze;
- d) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- f) i dati identificativi del proprietario dell'immobile (nel caso di locazione o comodato d'uso);
- g) i dati identificativi dei precedenti occupanti l'immobile, se conosciuti;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne ed i dati catastali dell'immobile/immobili;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata al Comune nei seguenti modi:

- a) direttamente agli uffici comunali;
- b) spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- c) spedita via fax, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta di identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare entro lo stesso

termine di **30 (trenta) giorni** e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione all'Ufficio Tributi del Comune di Pianezze, appena intervenuta e comunque entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi.

5. Il Comune di Pianezze potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione del tributo, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti. In questo caso, il Comune di Pianezze, comunicherà al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Articolo 28 Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 29 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 30 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 31 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. Il versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi avviene in **due rate annue** con scadenza nel mese di **luglio** e di **ottobre**. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.
3. Il contribuente versa il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Si stabilisce, ai sensi dell'art. 1 Co. 168 della L. 296/2006, che l'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a **12,00 euro**, salvo il caso previsto dall'art. 17 del presente regolamento (tributo giornaliero).
Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se i due decimali dopo la virgola sono pari o inferiori a 49, per eccesso se essi sono superiori al predetto numero, come previsto dall'art. 1 Co. 166 della L. 296/2006.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente

pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 32 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del **vigente tasso legale**.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. **Sulle somme rimborsate** spettano gli **interessi** nella misura pari al **tasso legale vigente**, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 30,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al rimborso per somme pari o inferiori a **euro 30,00** euro per anno d'imposta.

TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU.
3. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 36 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 37 Disposizioni transitorie

1. Il Comune di Pianezze continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 38 Disposizioni per l'anno 2013

1. Per **l'anno 2013** il tributo deve essere pagato in **3 rate** scadenti nei mesi di **settembre, ottobre e dicembre 2013**.
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata di dicembre, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per la componente servizi è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo sui rifiuti, alla scadenza dell'ultima rata.
4. Per l'anno 2013, in deroga alle norme contenute nel presente regolamento, qualora incompatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.